

5. PRESCRIZIONE ACCERTAMENTI ISPETTIVI INAIL

Con la circolare n. 26/2025 l'Inail fornisce indicazioni operative per l'attività ispettiva con particolare riguardo ai premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo, anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. 19/2024, riassumendo la disciplina in tema di prescrizione dei crediti per premi e accessori Inail secondo gli orientamenti giurisprudenziali da ritenersi consolidati.

Disciplina della prescrizione

L'azione per riscuotere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento e ciò vale, secondo la Corte di Cassazione, sia per l'azione di accertamento e liquidazione dei crediti sia per l'azione per il recupero dei medesimi crediti già accertati e liquidati (premi e accessori di cui è stato richiesto il pagamento con il certificato di assicurazione o variazione).

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto, senza che abbiano rilievo gli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto del debitore, avendo rilievo solo l'impossibilità di far valere il diritto che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio. Non hanno, pertanto, effetto impeditivo del decorso della prescrizione eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all'esercizio del diritto di credito da parte dell'Inail, così come la particolare complessità degli accertamenti. La durata dell'accertamento non sospende perciò la prescrizione.

La prescrizione viene interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, quale un atto stragiudiziale come, per esempio, il verbale di accertamento e notificazione, senza che sia necessario adottare formule solenni né procedere alla quantificazione del credito, che può anche essere solo determinabile. Quindi, il verbale di accertamento e notificazione, ancorché privo della misura precisa del credito, è idoneo a interrompere la prescrizione del credito, sia per premi sia per sanzioni civili (già somme aggiuntive), e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità.

Il verbale di primo accesso ispettivo non è invece idoneo a interrompere il termine di prescrizione.

Per quanto concerne i verbali emessi da altri, ferma restando la diretta utilizzabilità degli elementi acquisiti in sede di accertamenti ispettivi svolti da altri enti, gli stessi non sono idonei a interrompere i termini di prescrizione relativi ai premi dovuti e non versati all'Inail. Qualora tali accertamenti contengano già tutti gli elementi necessari per la determinazione del credito, gli stessi devono essere tempestivamente liquidati dalla sede, fermo restando che il termine prescrizionale decorrerà dal provvedimento di liquidazione Inail. Diversamente, se ai fini della liquidazione siano necessari elementi integrativi e risultino possibili premi evasi a

rischio di prescrizione, le sedi possono procedere a notificare ai datori di lavoro gli estremi del verbale ricevuto, manifestando la volontà di chiedere i premi dovuti e riservandosi di comunicare successivamente l'esatta quantificazione di essi.

Computo del termine di prescrizione

Per gli accertamenti ispettivi, il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale, fermo restando quanto previsto sulle cause speciali di sospensione introdotte dal legislatore tra le misure emergenziali da Covid-19. Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi.

Il limite prescrizionale del quinquennio vale solo per il recupero economico di quanto eventualmente dovuto per premi e sanzioni, ma non anche per l'accertamento della data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione dell'attività, che può essere anteriore al quinquennio, al fine di individuare l'oscillazione del tasso medio da applicare dopo i primi 2 anni di attività.

Quindi, il termine prescrizionale si calcola a ritroso a partire dalla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, purché non siano intervenuti validi atti di interruzione della prescrizione, dai quali decorre un nuovo termine di prescrizione che, se l'atto interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione per Covid-19, decorre dal 1° luglio 2021.

La notifica deve avvenire tempestivamente mediante consegna del verbale nelle mani proprie del destinatario, oppure tramite pec risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle P.A. e solo in via del tutto residuale tramite servizio postale con raccomandata AR (per esempio in caso di verifiche riguardanti soggetti che hanno cessato l'attività, o non si è in possesso dell'indirizzo pec come sopra specificato o in caso di ricevuta di mancata consegna della pec al destinatario da parte del gestore del servizio).

Ambito e preclusioni all'accertamento ispettivo in materia assicurativa

Le verifiche dell'Inail riguardano l'ambito assicurativo e possono essere circoscritte a un determinato oggetto, a un ambito territoriale, a una determinata tipologia di posizione lavorativa, a un ambito temporale specifico. I funzionari ispettivi, perciò, danno conto nel verbale di primo accesso dello specifico ambito dell'accertamento, ferma restando la possibilità di estendere l'oggetto della verifica, redigendo a tal fine apposito verbale interlocutorio. Il testo del verbale deve esplicitamente indicare il periodo di accertamento e deve essere corredato anche di tutti gli elementi necessari all'elaborazione della richiesta dei premi e delle sanzioni civili.

Nel verbale di accertamento unico e di notificazione, oltre a ribadire l'ambito dell'accertamento, si deve dare conto degli atti e dei documenti esaminati in relazione

alle finalità dell'accertamento, delle singole posizioni dei lavoratori e del periodo oggetto di verifica, anche in coerenza con le indicazioni contenute in precedenti verbalizzazioni, producendo effetti preclusivi a ulteriori verifiche solo con riferimento a tale ambito e alle finalità per cui la predetta documentazione è stata esaminata, sempre che si tratti di verbale di regolarità o il datore di lavoro abbia provveduto a regolarizzare tutte le contestazioni mosse con il verbale e i successivi provvedimenti dell'Istituto.